


la mia
ASSICURAZIONE

SAI ARTIGIANATO



GRUPPO
SAI
FONDIARIA

divisione
SAI

PRESENTAZIONE

SAIARTIGIANATO è stata realizzata per dare alla Sua azienda la più ampia copertura assicurativa contro i rischi che possono pregiudicarne l'integrità e lo sviluppo.

Il contratto è costituito da:

- il presente libretto, che contiene l'enunciazione delle garanzie e le condizioni di assicurazione;
- le schede copertura e gli altri documenti eventualmente previsti nei quali sono individuati i rischi coperti, i capitali o massimali nonché il premio.

Per comodità di consultazione, sintetizziamo di seguito il contenuto del presente libretto, che contempla tutte le garanzie, sia quelle da Lei prescelte, sia quelle che eventualmente vorrà acquistare in futuro.

INDICE


SEZIONE I

| | | |
|-------------------|----------------------------------|---------|
| QUADRO I | <i>L'incendio</i> | pag. 5 |
| QUADRO II | <i>Gli altri danni materiali</i> | pag. 15 |
| QUADRO III | <i>Il furto e la rapina</i> | pag. 19 |
| | <i>Il trasporto dei valori</i> | pag. 25 |
| QUADRO IV | <i>La responsabilità civile</i> | pag. 27 |

SEZIONE II

| | | |
|--------------------|---|---------|
| QUADRO V | <i>La rottura di vetri, cristalli e insegne</i> | pag. 39 |
| QUADRO VI | <i>Le merci trasportate a bordo di autoveicoli</i> | pag. 43 |
| QUADRO VII | <i>Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i registratori di cassa, i terminali P.O.S.</i> | pag. 49 |
| QUADRO VIII | <i>La responsabilità civile da prodotto difettoso</i> | pag. 55 |
| QUADRO IX | <i>I danni indiretti</i> | pag. 61 |
| QUADRO X | <i>La tutela giudiziaria</i> | pag. 65 |

| | |
|---|---------|
| CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE | pag. 69 |
|---|---------|





SEZIONE I



QUADRO I

L'incendio

QUADRO II

Gli altri danni materiali


QUADRO III

*Il furto e la rapina
Il trasporto dei valori*

QUADRO IV

La responsabilità civile







SEZIONE I



QUADRO I

L'incendio

Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

INCENDIO:

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

IMPLOSIONE:

cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.

SCOPPIO:

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.

VALORE A NUOVO:

la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del **fabbricato** o per il rimpiazzo di **arredamento d’ufficio, macchinario e attrezzatura, apparecchiature elettroniche** con enti nuovi, uguali o equivalenti per rendimento economico. Per fruire di questa forma di copertura le somme assicurate devono corrispondere al costo di ricostruzione a nuovo del **fabbricato**, escludendo dal conteggio solo il valore del terreno, ed al costo di rimpiazzo per gli altri enti.

VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO:

il costo per il rimpiazzo di **arredamento d’ufficio, macchinario e attrezzatura, apparecchiature elettroniche** con enti nuovi od uguali per rendimento economico, al netto del deprezzamento per lo stato di conservazione, d’uso e di ogni altra circostanza concomitante.

FABBRICATO:

è l’intera costruzione edile o la parte di essa in cui si svolge l’attività dichiarata in scheda copertura, escluso il terreno. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, serramenti, porte, finestre, opere di fondazione o interrato, recinzioni, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo, tende esterne frangisole, insegne anche luminose, tinteggiature, rivestimenti murali, moquettes e simili, affreschi e statue non aventi valore artistico, ed escluso quanto indicato sotto la denominazione **contenuto**.

FABBRICATI SEPARATI:

sono i fabbricati dell’Azienda tra loro disgiunti mediante spazio vuoto ed inoccupato di almeno un metro o da muro pieno o da solaio, entrambi in materiali non combustibili, con eventuali aperture minime o presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci. Il muro deve essere elevato da terra a tetto lungo una medesima verticale.

TETTO:

l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il **fabbricato** dagli agenti atmosferici.

SOLAIO:

il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani. Si considerano solaio anche i soppalchi che occupano più del 30% della superficie occupata dall’Assicurato.

CONTENUTO:

il complesso dei beni mobili riposti nei fabbricati dell’Azienda, pertinenti l’attività dichiarata e distinti nelle voci che seguono:

- **Arredamento d’ufficio:** mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti di lavoro, oggetti d’arte e quadri di valore unitario non superiore a € 6.000.

- **Macchinario e attrezzatura:** mobilio e arredamento di laboratorio, dei depositi e dei locali destinati all'attività commerciale, macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. Impianti idrici, termici, idraulici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione non al servizio del **fabbricato**, impianti di prevenzione e di allarme.
- **Merci:** materie prime, ingredienti di lavorazione, merci e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, veicoli in deposito per vendita, rimesaggio, lavorazioni o riparazioni.
- **Apparecchiature elettroniche:** sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio di singole macchine o impianti, Personal Computers e mini-elaboratori con capacità superiore a 1 MegaByte, altre apparecchiature elettroniche.

ENTI PARTICOLARI:

- a) **Archivi:** archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- b) **Modelli:** modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

INFIAMMABILI:

sostanze e prodotti non classificati **esplosivi** che, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;

- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano.

Non si considerano gli **infiammabili** esistenti in serbatoi completamente interrati o in serbatoi di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore.

ESPLODENTI:

sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono, e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n° 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo Allegato A.

MERCI SPECIALI:

celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e/o alveolare e imballaggi di materia plastica espansa e/o alveolare e scarti di imballaggi combustibili non racchiusi nelle confezioni delle merci. Non si considerano le **merci speciali** entrate a far parte del prodotto finito.

NON COMBUSTIBILI:

materiali non soggetti a fenomeni di combustione, quali:

- conglomerato cementizio semplice (cemento o blocchi di cemento), conglomerato cementizio armato (cemento armato), pietre, vetro, laterizi in genere e simili;
- metalli, pannelli sandwich entrambi non rivestiti e/o non coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili;
- altri materiali classificati di classe zero ai sensi del D.M. degli Interni del 26/6/84.



Garanzie

*La FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate
- anche se di proprietà di terzi - arrecati da:*

INCENDIO

FULMINE

ESPLOSIONE, IMPLOSIONE E SCOPPIO,

anche esterni, non causati da ordigni esplosivi.

CADUTA DI METEORITI, AEROMOBILI E SATELLITI ARTIFICIALI,

loro parti o cose da essi trasportate.

BANG SONICO

determinato dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

URTO DI VEICOLI STRADALI

in transito su vie pubbliche o private, esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato.

FUMO, GAS E VAPORI

sviluppatasi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da quelli assicurati.

CADUTA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

relativamente ai danni subiti dalla cabina, dalle parti meccaniche e dall'immobile.

DANNI CONSEGUENZIALI

dovuti a mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi sopra previsti, che abbiano colpito le cose assicurate.

L'assicurazione comprende inoltre:

I FENOMENI ELETTRICI AGLI IMPIANTI DEL FABBRICATO,

compresi i circuiti elettronici, fino alla concorrenza di € 3.000 per periodo assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di € 150 per ciascun sinistro.

La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni:

- dovuti a usura e/o carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione;
- verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova.

I GUASTI CAUSATI

per impedire o limitare il danno.

LE SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO

dei residui del sinistro alla più vicina discarica, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, anche se in eccedenza alle somme assicurate.

LA PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE

le garanzie prestate valgono anche per le cose assicurate alla voce **contenuto**, temporaneamente portate in locali diversi da quelli dell'Azienda, purché destinate a fiere e mostre in territorio italiano a cui l'Assicurato partecipa in qualità di espositore.

Questa estensione è prestata fino alla concorrenza del 5% delle somme assicurate alle partite **contenuto**, con il massimo complessivo di € 10.000.

COLPA GRAVE

Sono altresì indennizzati i danni materiali e diretti nonché i danni consequenziali di **incendio, implosione, esplosione e scoppio, fumo, gas e vapori** risarcibili a termini di polizza determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone con lui conviventi e dei dipendenti dell'Assicurato.

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, da insurrezioni, da tumulti popolari, da scioperi, da sommosse, da occupazione militare, da invasione, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;
- b) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- c) causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici – apparecchi e circuiti compresi – facenti parte del **contenuto**, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- l) subiti da cose detenute in forza di contratto di leasing.

Condizioni particolari

BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti in ordine alle caratteristiche costruttive dei fabbricati, così come le inesatte ed incomplete dichiarazioni relative alle stesse rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede. La FONDIARIA - SAI ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI: TITOLARITÀ DEI DIRITTI

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla FONDIARIA - SAI. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

FABBRICATI IN COMPROPRIETÀ O IN CONDOMINIO

Sono comprese anche le quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

FABBRICATI COSTRUITI SU AREA ALTRUI

Qualora i fabbricati siano costruiti su aree di proprietà di terzi e l'ammontare del danno sia superiore al 30% del **valore a nuovo**, la FONDIARIA - SAI pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e che la stessa sia stata ultimata entro un anno dal giorno dell'accettazione della liquidazione.

FABBRICATI CONDOTTI IN LOCAZIONE DALL'ASSICURATO

Rischio Locativo

Se i **fabbricati** sono condotti in locazione, ferma l'applicazione della disposizione relativa all'**assicurazione parziale**, la copertura vale esclusivamente per i danni previsti nelle garanzie del presente Quadro, dei quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, in base alle condizioni tutte del presente contratto. L'indennizzo verrà corrisposto tenendo conto dello stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.

Migliorie, addizioni, trasformazioni

La somma assicurata alla partita fabbricati in locazione comprende anche le migliorie, addizioni e trasformazioni apportate dall'Assicurato e le cui spese di ricostruzione o ripristino debbano essere dallo stesso sostenute.

In questo caso se il danno risulterà superiore al 30% del **valore a nuovo** del fabbricato la FONDIARIA - SAI pagherà il solo valore del materiale danneggiato o distrutto; la restante parte sarà corrisposta previo benestare del proprietario ed a riparazione o ricostruzione avvenuta.

RICORSO TERZI

La FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini dei **Quadri I e II** della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i

veicoli dei suoi dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altra persona stabilmente convivente con l'Assicurato;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7/6/1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la FONDIARIA - SAI delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la FONDIARIA - SAI avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della FONDIARIA - SAI. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

TOLLERANZE NELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI

Oltre a quanto espressamente previsto nella descrizione del **fabbricato** in scheda copertura, è tollerata la presenza di legno, materie plastiche o altri materiali combustibili nelle pareti esterne, nei solai e nelle coperture del tetto, in misura rispettivamente non superiore al 25%. Le pavimentazioni e le soffittature possono essere interamente in materiali combustibili.

BENI IN LEASING

Qualora in scheda copertura sia barrata la relativa casella, l'assicurazione comprende, a deroga del comma l) delle **esclusioni**, le cose detenute in forza di contratto di leasing. In tal caso si applicheranno le disposizioni della condizione particolare **cose di proprietà di terzi**.

Se esistono altre polizze a copertura del medesimo rischio, la FONDIARIA - SAI risponde solo per la parte di danno eccedente tali contratti.

ENTI PARTICOLARI

Relativamente a tali enti la FONDIARIA - SAI riscalda il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle cose distrutte o danneggiate. Il risarcimento riguarderà le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro, senza applicare la riduzione prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

DENARO

Il **denaro** verrà indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita **contenuto**, con il massimo di € 3.000.

MERCI IN REFRIGERAZIONE

A deroga del comma h) delle **esclusioni** la FONDIARIA - SAI risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in banchi e celle frigorifere a causa di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita di fluido frigorifero conseguenti:

- a) ad incendio, fulmine, scoppio, ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto, nei dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica. In questo caso, il pagamento sarà effettuato previa detrazione di € 100 per ciascun sinistro.



ENTI ALL'APERTO

Relativamente alle sole voci **macchinario, attrezzatura e merci** le garanzie sono operanti anche se tali enti si trovano all'aperto, nelle immediate vicinanze dei fabbricati indicati in scheda copertura.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

La FONDIARIA - SAI rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i dipendenti, i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Liquidazione dei danni

VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita di polizza, secondo i seguenti criteri:

FABBRICATO (forma valore a nuovo)

Sono indennizzate:

- in caso di danno parziale, le spese per il ripristino delle parti danneggiate;
- in caso di danno totale le spese per ricostruire il fabbricato distrutto.

CONTENUTO

macchinario, attrezzatura, arredamento d'ufficio e apparecchiature elettroniche

Sono indennizzate:

- in caso di danno parziale le spese per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro;
- in caso di danno totale il costo per il rimpiazzo degli enti distrutti con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico.

Il risarcimento verrà effettuato al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.

Se in scheda copertura è stata barrata l'**opzione valore a nuovo** non sarà applicato il deprezzamento previsto al capoverso precedente, sempre che gli enti danneggiati siano in stato di attività.

MERCI

(forma valore al momento del sinistro)

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.


La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui. L'indennizzo per i danni ai **fabbricati, al macchinario, attrezzatura, arredamento d'ufficio e apparecchiature elettroniche** non potrà essere superiore al doppio del valore degli enti assicurati al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.

ASSICURAZIONE PARZIALE

La riduzione proporzionale del risarcimento prevista dall'art. 1907 del Codice Civile non verrà applicata quando i valori assicurati alle singole partite, maggiorati del 10%, non risultino inferiori a quelli equivalenti al **valore** delle cose assicurate al momento del sinistro. Se il contratto è indicizzato la percentuale si intende elevata al 20. In caso contrario, la riduzione proporzionale verrà applicata tenendo conto delle somme assicurate incrementate delle suddette percentuali.

PAGAMENTO DI ANTICIPI DI INDENNITÀ

L'Assicurato ha diritto di richiedere, dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabilità o quantificazione e che l'ammontare dello stesso superi sicuramente l'importo di € 25.000.





SEZIONE I



QUADRO II

Gli altri danni materiali

Garanzie

Agli effetti delle estensioni di garanzia che seguono valgono le disposizioni tutte e le somme assicurate previste al Quadro I se non espressamente derogate o modificate. La FONDIARIA - SAI risponde pertanto dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

FUORIUSCITA D'ACQUA CONDOTTA

a seguito di guasto e/o rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati.

La FONDIARIA - SAI non risponde:

- dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

RICERCA GUASTI

relativamente alle sole spese sostenute per la rottura ed il ripristino delle parti in muratura, dei pavimenti e dei rivestimenti e per la riparazione dell'impianto, quando vi sia stato guasto o rottura accidentale dello stesso e conseguente danno risarcibile da **fuoriuscita d'acqua**.

Il rimborso sarà effettuato entro il limite massimo di € 1.000 per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo.

GRANDINE ED EVENTI ATMOSFERICI

quando gli stessi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti limitrofi, assicurati o non. Sono compresi i danni al **contenuto** ed agli **enti particolari** assicurati e riposti all'interno dei **fabbricati**, purché avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni, anche parziali, provocate al **tetto**, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Limitatamente ai danni causati dalla grandine a serramenti, vetrate, lucernari, lastre di cemento-amianto e di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati aperti da uno o più lati, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000 per periodo assicurativo con detrazione di € 500 per ciascun sinistro.

La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni:

- a) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi di acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;
- b) subiti da:
- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinzioni non metalliche e non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili;
 - strutture di legno, plastica o tela e quanto in esse contenuto.

ATTI VANDALICI E DOLOSI

compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, che abbiano causato incendio, esplosione, scoppio o caduta di aereomobili.

Sono altresì risarcibili gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di sottrazione o ammanco di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- f) subiti da merci in refrigerazione se non è assicurata la relativa partita;
- g) subiti da vetri, cristalli e insegne;
- h) da imbrattamento.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga del comma a) delle **esclusioni**. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato fino alla concorrenza del 70% delle somme assicurate.

SOVRACCARICO DI NEVE

ed a conseguente crollo totale o parziale del **tetto**

o delle pareti dei fabbricati assicurati direttamente provocato dal peso della neve. E' compreso il danno al **contenuto** posto all'interno dei **fabbricati**.

La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni:

- causati da valanghe, slavine e gelo;
- ai **fabbricati** non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, ai capannoni pressostatici, al loro **contenuto**;
- a insegne, lucernari, vetrate, serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione se non dovuti a crollo totale o parziale del **fabbricato**.

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% delle somme rispettivamente assicurate ed il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di € 2.500 per ciascun sinistro.

FUMO


fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore facenti parte del **fabbricato** o del **macchinario** e **attrezzatura** purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, ciminiera o altri impianti di scarico di fumo.

La FONDIARIA - SAI rimborsa inoltre:

LE SPESE DI PERIZIA

di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato in conformità al disposto dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte delle competenze del terzo Perito a carico del Contraente.

Questa garanzia è prestata in caso di danno risarcibile ai termini dei **Quadri I e II** della presente polizza, entro il limite del 2% dell'indennizzo, con il massimo di € 1.000.





SEZIONE I



QUADRO III

Il furto e la rapina

Opzione formula protezione totale

Il trasporto dei valori



Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

FURTO:

impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene.

RAPINA:

sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia diretta tanto alla persona stessa quanto verso altre persone.

SCIPPO:

furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

CONTENUTO:

il complesso dei beni mobili riposti nei fabbricati dell'Azienda, pertinenti l'attività dichiarata e distinti nelle voci che seguono:

- **Arredamento d'ufficio:** mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti di lavoro, oggetti d'arte e quadri di valore unitario non superiore a € 6.000.
- **Macchinario e attrezzatura:** mobilio e arredamento di laboratorio, dei depositi e dei locali destinati all'attività commerciale, macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. Impianti idrici, termici, idraulici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione non al servizio del **fabbricato**, di prevenzione e di allarme.
- **Merci:** materie prime, ingredienti di lavorazione, merci e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, veicoli in deposito per vendita, rimesaggio, lavorazioni o riparazioni.

- **Apparecchiature elettroniche:** sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio di singole macchine o impianti, Personal Computers e mini-elaboratori con capacità superiore a 1 MegaByte, altre apparecchiature elettroniche.

ENTI PARTICOLARI:

- a) **Archivi:** archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- b) **Modelli:** modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

VALORI:

monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, buoni benzina ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, pietre preziose, perle, oro e platino.

VETRI ANTISFONDAMENTO:

quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 mm o quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

MEZZO DI CUSTODIA:

cassaforte o mobile con pareti e battenti in acciaio costituenti difesa atta a contrastare validamente attacchi condotti con soli mezzi meccanici; se di peso inferiore a 200 Kg deve essere ancorato rigidamente al pavimento o alle pareti.

Il furto e la rapina

*La FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate
– anche se di proprietà di terzi – riposte in locali fra loro comunicanti,
a condizione che l'introduzione negli stessi sia avvenuta:*

1) CON SCASSO

cioè sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo:

a) serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, in modo tale da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento;

b) tetti, pareti, soffitti o pavimenti.

Non si considera scasso la rottura di solo vetro non antisfondamento.

2) SENZA SCASSO

con impiego di agilità personale o con mezzi artificiali per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l'esterno, situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno.

3) CON USO FRAUDOLENTO DI CHIAVI

o utilizzando grimaldelli o simili arnesi su serrature a più mandate o lucchetti, a condizione che non esistano mezzi di chiusura manovrabili dall'esterno e non sia altrimenti possibile l'introduzione se non mediante le modalità previste ai punti 1 e 2.

4) SONO COMPRESI I FURTI COMMESSI:

- attraverso luci di serramenti, maglie di saracinesche o di inferriate con rottura dei vetri retrostanti;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale in caso di esposizione delle merci, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine dei locali, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
- con rottura dei vetri delle vetrine dei locali, durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti.

L'assicurazione comprende inoltre:

LA RAPINA

anche se iniziata fuori dai locali, purché l'impossessamento delle cose assicurate avvenga all'interno degli stessi.

IL FURTO E LA RAPINA

commessi con le modalità previste dal contratto, avvenuti in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, trombe, tempeste, uragani, incendio.

IL FURTO E LA RAPINA

commessi da dipendenti, avvenuti secondo le modalità previste dal contratto ed in ore diverse da quelle relative agli orari di lavoro.

I GUASTI ALLE COSE ASSICURATE

per commettere il furto o per tentare di commetterlo.



I GUASTI AI LOCALI

ed agli infissi cagionati dagli autori del **furto** o della **rapina** tentati o consumati, fino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate alla voce **contenuto**.

LA PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE

Le garanzie prestate valgono anche per le cose assicurate alla voce **contenuto**, temporaneamente portate in locali diversi da quelli

dell'Azienda, purché destinate a fiere e mostre in territorio italiano a cui l'Assicurato partecipa in qualità di espositore.

Questa estensione opera esclusivamente a condizione che l'introduzione nei locali sia avvenuta con scasso dei mezzi di chiusura e protezione, secondo le modalità previste al precedente punto 1, a) e b).

Questa estensione è prestata fino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate alle partite **contenuto**, con il massimo complessivo di € 2.500.

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del **furto** o della **rapina**;
- f) al **contenuto** assicurato, dopo le ore 24 del 45° giorno di mancanza di custodia dei locali, ed ai **valori**, dopo le ore 24 del 25° giorno;
- g) indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso, o di altri eventuali pregiudizi;
- h) a cose detenute in forza di contratto di leasing.

Opzione formula protezione totale

Condizioni operanti se barrata la relativa casella in scheda copertura:

ROTTURA DI SOLO VETRO

Qualora l'introduzione nei locali sia avvenuta con scasso di protezioni non conformi a quelle descritte al punto 1a) o con la rottura di vetro non antisfondamento, la FONDIARIA - SAI risarcirà il danno liquidato a termini di polizza previa detrazione di uno scoperto del 25%.

VETRINETTE ESTERNE

Qualora l'Azienda sia dotata di vetrine non comunicanti con i locali assicurati - o di bacheche a vetro solidamente fissate all'esterno degli stessi - purché nelle immediate vicinanze, la FONDIARIA - SAI indennizza il **furto** delle **merci** in esse contenute, avvenuto a seguito di rottura anche di solo vetro.

L'indennizzo verrà effettuato fino alla concorrenza del 5% delle somme assicurate alle partite 1-2-3 **contenuto** con il massimo di € 500 per sinistro e di € 5.000 per periodo assicurativo.

REINTEGRO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE

Con effetto dal momento del sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo vengono reintegrati nei valori originari e l'Assicurato o il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato, fino al termine del periodo assicurativo in corso, al momento del pagamento del sinistro. Il reintegro, che verrà automaticamente effettuato una sola volta per periodo assicurativo, non pregiudica la facoltà della FONDIARIA - SAI di recedere dalle garanzie.

Condizioni particolari

COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI: TITOLARITÀ DEI DIRITTI

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla FONDIARIA - SAI. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

VALORI NEI MEZZI DI CUSTODIA

La garanzia è operativa a condizione che i ladri, dopo essersi introdotti nei locali secondo le modalità previste dal contratto, abbiano sottratto i **valori** assicurati mediante rottura, effrazione od asportazione del **mezzo di custodia**.

BENI IN LEASING

Qualora in scheda copertura sia barrata la relativa casella, l'assicurazione comprende, a deroga del comma h) delle **esclusioni**, le cose detenute in forza di contratto di leasing. In tal caso si applicheranno le disposizioni della condizione particolare **cose di proprietà di terzi**.

Se esistono altre polizze a copertura del medesimo rischio, la FONDIARIA - SAI risponde solo per la parte di danno eccedente tali contratti.

ENTI PARTICOLARI

La FONDIARIA - SAI risarcisce il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti sottratti, distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno riguarderà le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

PROPRIETARIO/GESTORE DI AUTORIMESSA PUBBLICA

L'assicurazione dei veicoli a motore è estesa alla **rapina** avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato nonché ai furti commessi:

- durante i periodi di chiusura diurna e serale fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purchè fisse - e le porte vetrate - purchè efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- in qualsiasi modo durante le ore di apertura dell'autorimessa con la presenza delle persone addette al servizio.

Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura dell'esercizio, è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono esclusi dall'assicurazione le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto.

FURTO DI VALORI NELL'ABITAZIONE

Qualora risultino assicurati il **furto** e la **rapina** dei **valori** all'interno dei locali dell'Azienda, la FONDIARIA - SAI indennizza anche il **furto** dei **valori** di pertinenza dell'Azienda contenuti nei locali dell'abitazione costituente residenza anagrafica dell'Assicurato, anche al di fuori di mezzi di custodia.

L'indennizzo corrisposto dalla FONDIARIA - SAI per tale estensione non potrà superare il 50% delle somme complessivamente assicurate alle partite 1-2-3-**valori**, con il limite di € 1.600 per sinistro e periodo assicurativo.



Il trasporto dei valori

La FONDIARIA - SAI assicura il risarcimento della perdita dei valori di proprietà dell'Azienda avvenuta durante il trasporto fuori dai locali indicati in polizza in conseguenza di:

- **SCIPPO** familiari o di suoi dipendenti iscritti a libro paga mentre svolgono servizio esterno di trasporto.
- **RAPINA** L'assicurazione è operante a condizione che le persone incaricate del trasporto non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore a 16 anni né superiore a 75.
- **FURTO,**
in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- **FURTO**
con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i **valori**;
commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi

La FONDIARIA - SAI rimborsa inoltre:

LE SPESE SANITARIE

rese necessarie in conseguenza di infortunio dovuto allo scippo o alla rapina, subito dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi.

Il rimborso è effettuato fino alla concorrenza di € 1.000 per sinistro.

Le garanzie sono valide nell'ambito della provincia ove ha sede l'Azienda assicurata e di quelle limitrofe.

Liquidazione dei danni

VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno verrà effettuata separatamente per ogni singola partita di polizza. L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Nel caso di collezioni parzialmente rubate, verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi, senza tener conto del conseguente deprezzamento della collezione stessa.

RINUNCIA ALLA RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento verrà corrisposto senza tener conto della riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

RECUPERO DELLE COSE ASPORTATE

Se le cose asportate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla FONDIARIA - SAI appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della FONDIARIA - SAI se questa ha risarcito integralmente il danno.

Se invece la FONDIARIA - SAI ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla FONDIARIA - SAI.

In ogni caso il Contraente ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla FONDIARIA - SAI dell'indennizzo ricevuto.

In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la FONDIARIA - SAI risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose.

RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Resta inteso però che tale importo, a richiesta del Contraente e con il consenso della FONDIARIA - SAI, può essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente rateo di premio.

PAGAMENTO DI ANTICIPI DI INDENNITÀ

L'Assicurato ha diritto di richiedere, dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabilità o quantificazione e che l'ammontare indennizzabile del sinistro superi sicuramente l'importo complessivo di € 10.000.



SEZIONE I



QUADRO IV

La responsabilità civile



Garanzie

La FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività dichiarata in scheda copertura, nonché:

ALLA CONDUZIONE DEGLI IMMOBILI

nei quali viene svolta l'attività garantita ed alla loro manutenzione ordinaria fatta eseguire in economia;

ALLA OCCASIONALE PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI, FIERE, MOSTRE E MERCATI

compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stands;

AL PRELIEVO, ALLA CONSEGNA E AL RIFORNIMENTO DELLA MERCE

effettuati direttamente dall'Assicurato, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;

ALL'ORGANIZZAZIONE DI VISITE

all'Azienda, o alla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti della stessa;

ALLA PROPRIETÀ DI INSEGNE, ATTREZZATURE, CARTELLI PUBBLICITARI E STRISCIONI,

destinati a individuare o pubblicizzare l'Azienda assicurata. L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni, nonché i danni dovuti all'installazione degli stessi;

AI DANNI ARRECATI AGLI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI

di dipendenti in sosta nell'area dell'Azienda assicurata, ferme le esclusioni del presente Quadro di garanzia;

ALLE LESIONI CORPORALI SUBITE DA TITOLARI E DIPENDENTI DI ALTRE DITTE O STUDI PROFESSIONALI

che possono trovarsi negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di trasporto e fornitura, pulizia, manutenzione e riparazione, consulenze e collaudi, sempre che ed in quanto non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività assicurata.

L'assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Determinazione e regolazione del premio

Il premio della garanzia RC verso Terzi e RC verso Dipendenti è determinato rispettivamente sulla base:

- del numero degli Addetti, intendendosi per tali i titolari, i soci, i dipendenti e qualsiasi altra persona che partecipa all'attività;
- del numero dei Dipendenti obbligatoriamente iscritti all'INAIL, risultanti dalla scheda copertura.

In caso di variazione in aumento di tale numero, l'Assicurato/Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla FONDIARIA - SAI e a pagare il maggior premio dovuto.

Se al momento del sinistro il numero degli Addetti o Dipendenti risulta essere superiore di più di una unità rispetto a quello dichiarato, si applicherà quanto previsto dagli articoli 1892 o 1893 del Codice Civile.

Gestione delle vertenze – Spese legali e peritali

La FONDIARIA - SAI assume, fino al termine del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della FONDIARIA - SAI le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per

il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la FONDIARIA - SAI e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La FONDIARIA - SAI non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

Non è considerato terzo:

- 1) il coniuge, genitore o figlio dell'Assicurato e/o del coniuge nonché qualsiasi altra persona stabilmente convivente con l'Assicurato;
- 2) la persona in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, che subisca il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- 3) la persona che qualunque sia il suo rapporto con l'Assicurato subisca danni partecipando all'attività esercitata e dichiarata in scheda copertura;
- 4) l'Amministratore o socio a responsabilità illimitata e loro parenti o familiari (qualora l'Assicurato non sia una persona fisica).

Esclusioni

Non sono compresi i danni:

- a) alle cose che l'Assicurato detiene per qualsiasi motivo, comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate, nonché le cose portate da clienti o frequentatori nei luoghi ove si svolge l'attività esercitata e dichiarata in scheda copertura;
- b) alle opere in costruzione ed in manutenzione, a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, ed alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori.
Se tale opera è un fabbricato oggetto di lavori di sopraelevazione e straordinaria manutenzione, sono altresì esclusi i danni subiti dallo stesso e dal suo contenuto in conseguenza di fenomeni atmosferici;
- c) cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio, scoppio o esplosione di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- d) cagionati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché alle cose trovantesi sugli stessi;
- e) derivanti dall'inosservanza di obblighi che l'Assicurato ha assunto esclusivamente per contratto;
- f) derivanti dalla detenzione ed uso di esplosivi;
- g) cagionati da merci di qualsiasi genere e prodotti alimentari dopo la loro consegna o somministrazione;
- h) cagionati da veicoli a motore di qualsiasi genere nonché da natanti e da aereomobili;
- i) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi;
- l) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- m) derivanti dalla proprietà, detenzione od uso di armi da fuoco;
- n) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti e pertinenze;
- o) derivanti dalla detenzione e dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché i danni che, in relazione ai rischi assicurati, siano avvenuti in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- p) all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua e suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- q) cagionati a cose da vibrazione, assestamento, franamento o cedimento di terreno da qualsiasi causa determinati;
- r) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di opere di manutenzione o posa in opera, i danni non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le operazioni che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, agli effetti della presente esclusione, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- s) cagionati da gru, da teleferiche, da fili a sbalzo e simili;
- t) cagionati a condutture sotterranee in genere durante i lavori di scavo, trivellazioni e simili;
- u) derivanti dalla proprietà o custodia di animali.
- v) attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.



Responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O.)

La FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile verso dipendenti obbligatoriamente iscritti all'INAIL (RCO):

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle Tabelle allegate al D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.
- L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 del 12 giugno 1984. Si intendono escluse le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto. Le garanzie non comprendono inoltre i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Questa garanzia è prestata in deroga al comma 2) della condizione "Non è considerato terzo" e delle Esclusioni di cui a pag. 30.

Garanzie aggiuntive dell'azienda artigiana (R.C.T.)

Se in scheda copertura sono barrate le relative caselle le garanzie si estendono alla responsabilità civile dell'Assicurato:

1 – VERSO DIPENDENTI NON OBBLIGATORIAMENTE ISCRITTI ALL'INAIL

relativamente agli eventi verificatisi in occasione di lavoro o di servizio sempre che al momento dell'infortunio il dipendente non svolga attività per la quale è richiesta assicurazione presso l'INAIL.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma 2) della condizione "Non è considerato terzo".

2 – PER DANNI SUBITI DAI SUBAPPALTATORI

dai cottimisti e dai loro dipendenti limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, sempre che dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'Assicurato stesso o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere a norma dell'art. 2049 del Codice Civile.

Si intendono escluse le malattie professionali.

L'Assicurato dichiara di cedere a subappaltatori e cottimisti lavori per un importo non superiore al 30% del valore globale delle opere ad esso affidate.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma 3) della condizione "Non è considerato terzo".

3 – VERSO I PARTECIPANTI AI LAVORI

relativamente agli infortuni sofferti da persone non rientranti nelle categorie previste alla Garanzia RCO e alle Garanzie Aggiuntive 1 e 2 che, qualunque sia la loro qualifica ed il loro rappor-

to con l'Assicurato, partecipando all'attività, subiscano il danno in conseguenza di un fatto dell'Assicurato stesso, previsto dalla legge come reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato.

Questa estensione è prestata fino alla concorrenza di € 60.000 per ogni sinistro e di € 30.000 per persona ferita o deceduta.

Si intendono escluse le malattie professionali.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma 3) della condizione "Non è considerato terzo".

4 – PER DANNI CAGIONATI DAI SUBAPPALTATORI

dai cottimisti e dai loro dipendenti. Qualora i subappaltatori stessi o i cottimisti risultino già assicurati in proprio, la presente garanzia viene prestata in eccedenza rispetto alle somme assicurate con la polizza specifica.

L'Assicurato dichiara di cedere a subappaltatori ed a cottimisti lavori per un importo non superiore al 30% del valore globale delle opere ad esso affidate.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma 1) delle "Esclusioni".

5 – DURANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PRESSO TERZI

relativamente ai danni ai locali nei quali si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nell'ambito dell'esecuzione dei lavori stessi.

Il risarcimento verrà corrisposto previa detrazione di € 100 per ogni sinistro.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma b) delle "Esclusioni".

6 – PER DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

o in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché alle cose trovantesi sugli stessi. Il risarcimento verrà corrisposto previa detrazione di € 100 per ogni sinistro.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma d) delle "Esclusioni".

7 – PER LA PROPRIETÀ DEI FABBRICATI

nei quali viene svolta l'attività assicurata.

La garanzia comprende il rischio della committenza dei lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria dei fabbricati stessi purché l'Assicurato non assuma la direzione dei lavori.

Si intendono esclusi i danni cagionati da fuoriuscita d'acqua conseguenti a guasto o rottura di impianti idrici, igienici e tecnici, nonché quelli cagionati da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma n) delle "Esclusioni".

8 – PER DANNI DA INCENDIO, SCOPPIO O ESPLOSIONE

di cose dell'Assicurato o da lui detenute verificatisi al di fuori dei locali dell'Azienda e delle aree in uso esclusivo ad essa, fino alla concorrenza di € 60.000 per sinistro e per periodo assicurativo. Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma c) delle "Esclusioni".

9 – PER LA COMMITTENZA AUTO

ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, relativamente ai danni cagionati a terzi dai dipendenti dell'Assicurato iscritti nei libri paga alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui intestati al P.R.A., a lui locati o dati in usufrutto o detenuti a qualsiasi titolo.

Sono compresi i danni cagionati alle persone trasportate.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma h) delle "Esclusioni".

10 – PER SMERCIO E SOMMINISTRAZIONE AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI

relativamente ai soli danni corporali, sempre che la consegna o la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità del contratto. Per tali danni il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma g) delle "Esclusioni".

11 – PER DANNI CAGIONATI DA CARRELLI E MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI

compresa la circolazione su aree private e le operazioni di carico e scarico.

Dalle garanzie sono comunque esclusi:

- i danni cagionati a terzi in relazione alla circolazione su aree soggette alla disciplina della Legge n. 990 del 24.12.1969;
- i danni subiti dalle persone trasportate e quelli cagionati alla pavimentazione stradale.

Ove sia prescritta una patente per la guida di tali mezzi, la garanzia non è operativa se il guidatore non ne sia munito.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma h) delle "Esclusioni".

12 – PER DANNI VERIFICATISI DOPO L'ESECUZIONE DEI LAVORI

effettuati presso terzi, di installazione, manutenzione e/o riparazione di impianti, apparecchiature in genere non fabbricate dall'Assicurato, costruzione e manutenzione di fabbricati, escluse le opere di impermeabilizzazione. Questa estensione vale a condizione che i suddetti lavori siano stati eseguiti e che il danno sia avvenuto e sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto, ma comunque non oltre un anno dal compimento dei lavori stessi.

Restano esclusi i danni agli impianti e attrezzature installate, mantenute e riparate, ai fabbricati costruiti e/o mantenuti e qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione degli stessi.

La garanzia non opera per i veicoli, i natanti e loro parti.

Fermo il massimale per sinistro, indicato in scheda copertura, che rappresenta la massima esposizione della FONDIARIA - SAI per periodo assicurativo, il limite per ogni sinistro non potrà essere superiore a € 13.000.

A carico dell'Assicurato rimarrà il 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 100.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma r) delle "Esclusioni".

13 – PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA

effettuato in proprio anche con guardiani e proprietà ed uso di cani nell'ambito dei fabbricati e delle aree in uso all'azienda assicurata.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga dei commi m) e u) delle "Esclusioni".

14 – PER DANNI A COSE DEI CLIENTI

portate nei locali dell'Azienda, consegnate o non consegnate all'Assicurato, dovuti a sottrazione, distruzione o deterioramento fino alla concorrenza di € 600 per ogni persona danneggiata. Ove vi siano più persone danneggiate, non potrà comunque essere superato il limite del massimale per danni a cose previsto in scheda copertura.

La garanzia non è operativa per valori in genere, oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.

Sono esclusi i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, e a quelle oggetto dell'attività dell'Azienda.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga dei commi a) e c) delle "Esclusioni".

15 – PER DANNI CAGIONATI DA TINTORIE, LAVANDERIE E STIRERIE

alle cose sulle quali si eseguono i lavori, fino alla concorrenza di € 150 per capo danneggiato, con il limite di € 800 per periodo assicurativo.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga dei commi a) e b) delle "Esclusioni".

16 – DA PROPRIETÀ E USO DI GRU, FISSE A TERRA O SU ROTAIE, GRU A PONTE, CARRI PONTE, VERRICELLI, TELEFERICHE E FILI A SBALZO

Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma s) delle "Esclusioni".

17 – PER DANNI A TERZI AVVENUTI NEI PAESI EUROPEI

L'estensione territoriale non opera per i danni da circolazione che in Italia rientrerebbero sotto la disciplina della legge n. 990 del 24.12.1969.

Il risarcimento verrà corrisposto previa detrazione di € 150 per ogni sinistro.

18 – PER DANNI AVVENUTI NEI PAESI EUROPEI A DIPENDENTI

iscritti all'INAIL ed assicurati alla garanzia R.C.O.

La garanzia vale in quanto per tali dipendenti sia operativa l'assicurazione di legge prestata dall'INAIL.

19 – PER DANNI VERIFICATISI DOPO L'ESECUZIONE DEI LAVORI SU VEICOLI E NATANTI

e che siano diretta conseguenza di lavori di riparazione e/o manutenzione, purché non derivanti da difetti di parti fabbricate dall'Assicurato. Questa estensione vale a condizione che i lavori siano stati eseguiti e che il danno sia avvenuto e sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto, ma comunque non oltre 90 giorni dopo l'esecuzione dei lavori stessi.

Sono compresi i danni arrecati da incendio del veicolo conseguenti ai lavori effettuati, che si verifichino al di fuori dei fabbricati dell'Azienda o delle aree in uso alla stessa.

Si intendono comunque esclusi i danni subiti dai veicoli e natanti oggetto di riparazione e/o manutenzione e le spese di recupero degli stessi.

Fermo il massimale per sinistro, scelto in scheda copertura, che rappresenta la massima esposizione della FONDIARIA - SAI per periodo assicurativo, il limite per ogni sinistro non potrà essere superiore a € 15.000.

A carico dell'Assicurato rimarrà il 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 100.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma r) delle "Esclusioni".

20 – PER DANNI A VEICOLI IN DEPOSITO

purché i medesimi si trovino nell'area dell'Azienda ove viene svolta l'attività assicurata, tanto al coperto quanto allo scoperto; comprende altresì i danni ai veicoli medesimi in conseguenza di operazioni di carico e scarico da ponti elevatori, di lavaggio e di ingrassaggio, nonché di rifornimenti di carburante, olii minerali, acqua e aria e sostituzione di candele, iniettori e filtri.

Si intendono comunque esclusi i danni conseguenti a lavori di riparazione o manutenzione meccanica nonché quelli derivanti da furto ed incendio.

Il risarcimento verrà corrisposto previa detrazione di € 100 per ogni veicolo danneggiato.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga dei commi a) e b) delle "Esclusioni".

21 – PER DANNI DA FRANAMENTO, cedimento, assestamento o vibrazioni del terreno, a cose di terzi non in costruzione o manutenzione, per i lavori di scavo, fognature e simili, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature.

Il risarcimento verrà corrisposto previa detrazione di € 500 per ogni danno a fabbricati e relative pertinenze e di € 100 per ogni danno ad altre cose.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma q) delle "Esclusioni".

22 – PER DANNI A CONDUTTURE SOTTERRANEE

in genere; il risarcimento verrà corrisposto previa detrazione di € 100 per ogni sinistro.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma t) delle "Esclusioni".

23 – PER DANNI DA IMPIEGO DI MINE

Sono esclusi i danni a cose fisse di terzi che si trovano entro un raggio di m 200 dai confini del cantiere.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma f) delle "Esclusioni".

24 – PER DANNI DA FURTO AGEVOLATI DA IMPALCATURE

erette dall'Assicurato e usate dagli autori del furto per introdursi nei locali.

Questa estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 30.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 200 per ogni danneggiato.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma c) delle "Esclusioni".

25 – PER DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi.

Questa estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 30.000 per sinistro e per periodo assicurativo. Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 200 per ogni danneggiato.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma 1) delle "Esclusioni".

26 – PER DANNI SUBITI DA FABBRICATI

oggetto di lavori da parte dell'Assicurato e dal relativo contenuto, a seguito di fenomeni atmosferici, fino alla concorrenza di € 20.000 per sinistro e per periodo assicurativo.

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro, con il minimo di € 200.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma b) delle "Esclusioni".

27 – PER DANNI SUBITI DA IMBARCAZIONI

oggetto di operazioni di sollevamento, traino, alaggio e varo, fino alla concorrenza di € 5.000 per sinistro e per periodo assicurativo. Il risarcimento verrà corrisposto previa detrazione di € 500 per ogni sinistro.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga dei commi a) e b) delle "Esclusioni".

28 – PER DANNI CAGIONATI DAI LAVORATORI INTERINALI

La FONDIARIA - SAI assicura la Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente per danni cagionati a Terzi da lavoratori a disposizione dell'Azienda in forza di un contratto di fornitura di lavoro temporaneo (lavoratori interinali ai sensi della Legge n. 196 del 24 giugno 1997).

Qualora tali lavoratori risultino già assicurati in proprio, la presente garanzia viene prestata in eccedenza rispetto alle somme assicurate con la polizza specifica.

L'Assicurato/Contraente dichiara che l'ammontare annuo complessivo delle fatture emesse nei confronti delle Agenzie di fornitura di lavoro temporaneo risulta essere inferiore al 30% del totale delle retribuzioni annue.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a deroga del comma 1) delle "Esclusioni" del libretto di polizza.

29 – PER DANNI SUBITI DAI LAVORATORI INTERINALI

I lavoratori a disposizione dell'Azienda in forza di un contratto di fornitura di lavoro temporaneo (lavoratori interinali ai sensi della Legge n. 196 del 24 giugno 1997) sono interamente equiparati ai dipendenti obbligatoriamente iscritti all'INAIL e come tali godono di quanto disciplinato al capitolo del libretto di polizza Responsabilità Civile verso i Dipendenti (RCO), purché questi ultimi siano assicurati a tale garanzia.

L'Assicurato/Contraente dichiara che l'ammontare annuo complessivo delle fatture emesse nei confronti delle Agenzie di fornitura di lavoro temporaneo risulta essere inferiore al 30% del totale delle retribuzioni annue.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata a deroga del comma 3) della Condizione "Non è considerato terzo" e da quanto previsto dal capitolo "Esclusioni" del Quadro IV "La responsabilità civile" del libretto di polizza.



SEZIONE II



QUADRO V

La rottura di vetri, cristalli e insegne

QUADRO VI

Le merci trasportate a bordo di autoveicoli

QUADRO VII

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i registratori di cassa, i terminali P.O.S.

QUADRO VIII


La responsabilità civile da prodotto difettoso

QUADRO IX

I danni indiretti

QUADRO X

La tutela giudiziaria





SEZIONE II



QUADRO V

La rottura di vetri, cristalli e insegne





Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

LASTRE:

i vetri, i cristalli e gli specchi, in lastre sia fisse che mobili su cardini, cerniere e guide.

INSEGNE:

anche luminose e al neon, e relative intelaiature.

Garanzie prestate

La FONDIARIA - SAI indennizza le spese sostenute per la sostituzione di lastre e insegne stabilmente installate all'interno ed all'esterno dell'Azienda, nelle ubicazioni indicate in scheda copertura, in conseguenza di rottura causata da:

FATTO ACCIDENTALE

FATTO DI TERZI

compresi i dipendenti dell'Assicurato.

EVENTI ATMOSFERICI

purché i danni siano determinati dall'azione diretta ed immediata sugli enti assicurati di:

- vento;
- urto di cose asportate dal vento o crollate per effetto del vento;
- precipitazioni atmosferiche.

ATTI VANDALICI E DOLOSI

e cioè i danni materiali e diretti cagionati da scioperanti o persone, anche dipendenti dell'Assicurato/Contraente, che prendano parte a tumulti o sommosse, o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio, nonché i danni causati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a tali eventi.

Le garanzie si estendono inoltre ai:

DANNI CAUSATI CON COLPA GRAVE

dell'Assicurato/Contraente.

DANNI AL CONTENUTO

causati da rottura di lastre e insegne assicurate, fino alla concorrenza del 30% dell'indennizzo liquidato per le lastre danneggiate ed in aggiunta a quest'ultimo.



Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, incendio, fulmine, scoppi, esplosioni e gelo;
- c) dovuti a vizio di costruzione, nonché quelli avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali;
- d) dovuti a rigature, segnature, screpolature e scheggiature.


Liquidazione dei danni

RINUNCIA ALLA RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento verrà corrisposto senza tener conto della riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

DETERMINAZIONE DEL DANNO

La FONDIARIA - SAI rimborserà entro i limiti convenuti le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle **lastre** e delle **insegne** con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, compreso il costo di trasporto e di installazione.





SEZIONE II



QUADRO VI

*Le merci trasportate
a bordo di autoveicoli*



Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

INCENDIO:

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

IMPLOSIONE:

cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.

SCOPPIO:

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.

FURTO:

impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene.

RAPINA:

sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia diretta tanto alla persona stessa quanto verso altre persone.

MERCI:

materie prime, ingredienti di lavorazione, merci e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.

Garanzie prestate

La FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci oggetto dell'attività dell'Azienda e dalla stessa acquistate, prodotte, riparate e commercializzate, durante il trasporto sui veicoli propri o detenuti in leasing, identificati in scheda copertura, arrecati da:

INCENDIO

FULMINE

ESPLOSIONE, IMPLOSIONE E SCOPPIO

non causati da ordigni esplosivi.

FURTO

- conseguente a sottrazione dell'intero autoveicolo;
- di singoli colli interi perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura di autoveicoli completamente chiusi e non telonati.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 20% della somma liquidata a termini di polizza, con il minimo di € 100.

IRREPERIBILITÀ

in seguito ad incidente stradale, anche se dovuta a furto.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 20% della somma liquidata a termini di polizza, con il minimo di € 100.

RAPINA

anche di singoli colli.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 20% della somma liquidata a termini di polizza, con il minimo di € 100.

URTO

con veicolo di terzi identificato, durante la circolazione stradale.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 20% della somma liquidata a termini di polizza, con il minimo di € 100.

La FONDIARIA - SAI risarcisce inoltre i danni alle merci, causati dagli eventi di cui sopra in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Sono compresi in garanzia gli utensili, gli attrezzi e i relativi ricambi dell'Azienda utilizzati nello svolgimento dell'attività presso terzi fino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate, con il massimo di € 1.000

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.



Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare, da invasione;
- b) causati con dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle merci o dei locali che le contengono;
- d) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- f) indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- g) cagionati totalmente o parzialmente da vizio proprio e qualità insite nelle cose assicurate;
- h) agli autoveicoli trasportati, agli animali vivi, alle merci su veicoli isotermitici e frigoriferi, nonché ai campionari.



Condizioni particolari

INIZIO DELLA GARANZIA

L'assicurazione inizia dal momento in cui le cose assicurate lasciano il magazzino o il luogo di deposito della località di partenza indicata nel documento di trasporto, prosegue durante l'ordinario corso del viaggio e termina nel momento in cui le cose assicurate sono consegnate al destinatario.

Sono comprese nella garanzia le giacenze sul mezzo vettore, compreso il caso in cui lo stesso sia ricoverato in autorimesse pubbliche o private.

OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA FURTO

Durante le soste e le fermate effettuate nel corso del trasporto, i veicoli devono essere sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso presenza continua dell'autista o di altro incaricato del Contraente nelle immediate vicinanze del veicolo, e devono avere i cristalli rialzati e le portiere e gli sportelli chiusi a chiave.

Gli automezzi possono anche sostare o fermarsi in locali con varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree, comprese quelle portuali, autoportuali e aeroportuali, munite di valide recinzioni con varchi controllati o chiusi adeguatamente.

OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA URTO

I danni da urto sono risarcibili soltanto quando tale evento lasci tracce evidenti e constatabili sul veicolo adibito al trasporto e purché le merci siano imballate e stivate a regola d'arte.

COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI: TITOLARITÀ DEI DIRITTI

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla FONDIARIA - SAI. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SOSTITUZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI

In caso di sostituzione dei veicoli, l'assicurazione viene trasferita sul nuovo veicolo fino alle ore 24 del decimo giorno dall'avvenuto cambiamento: trascorso tale termine resta sospesa sino a quando l'Assicurato ne abbia data notizia alla FONDIARIA - SAI.

La variazione dovrà risultare da apposito atto scritto.

VEICOLI ISOTERMICI E FRIGORIFERI

A parziale deroga del comma h) delle "Esclusioni", sono comprese nelle garanzie di polizza anche le merci trasportate su veicoli isotermici e frigoriferi.

I danni da mancato freddo verranno risarciti solo se conseguenti ad evento in garanzia, fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata.

ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se esistono altre polizze a copertura del medesimo rischio, la FONDIARIA - SAI risponde solo per la parte di danno eccedente tali contratti.

Liquidazione dei danni

RINUNCIA ALLA RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento verrà corrisposto senza tener conto della riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno verrà effettuata separatamente per ogni singola partita di polizza. L'ammontare del danno è dato dal valore delle merci sottratte o distrutte al momento del sinistro e dal costo di riparazione di quelle danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro, tenuto conto dello stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.

La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.

RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Resta inteso però che tale importo, a richiesta del Contraente e con il consenso della FONDIARIA - SAI, può essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente rateo di premio.

RECUPERO DELLE COSE ASPORTATE

In caso di ritrovamento del veicolo e/o delle merci asportate, il Contraente deve chiedere l'intervento dell'Autorità o del perito della FONDIARIA - SAI per l'accertamento dello stato del veicolo e delle eventuali merci a bordo, prima della riconsegna, e darne comunque avviso alla FONDIARIA - SAI appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della FONDIARIA - SAI se questa ha risarcito integralmente il danno.

Se invece la FONDIARIA - SAI ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla FONDIARIA - SAI.

In ogni caso il Contraente ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla FONDIARIA - SAI dell'indennizzo ricevuto.

In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la FONDIARIA - SAI risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose.




SEZIONE II



QUADRO VII

*Le apparecchiature elettriche
ed elettroniche, i registratori di cassa,
i terminali P.O.S.*





Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

APPARECCHIATURE:

apparecchi elettrici, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi, Personal Computers e mini-elaboratori, altre apparecchiature elettroniche; impianti elettrici ed elettronici al servizio esclusivo delle apparecchiature suddette.

TERMINALI P.O.S. (point of sale):

apparecchi elettronici atti a consentire la registrazione su conto corrente bancario della transazione commerciale avvenuta nell'Azienda assicurata, mediante addebito e accredito automatico delle somme relative.

REGISTRATORI DI CASSA:

apparecchi per rilascio di scontrino fiscale.

SUPPORTI:

il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

DATI:

le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato.



Garanzie prestate

La FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature, ai registratori di cassa, ai terminali P.O.S., ai supporti ed ai dati assicurati – anche se di proprietà di terzi – nelle ubicazioni indicate in scheda copertura, arrecati da:

FATTI ACCIDENTALI

ATTI VANDALICI E DOLOSI

FENOMENI ELETTRICI

compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato, scioperi, tumulti popolari, sommosse.

L'assicurazione comprende i guasti dovuti a:

FATTO DI TERZI

COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO
e dei suoi dipendenti.

La FONDIARIA - SAI indennizza inoltre:

LE SPESE DI SOSTITUZIONE PROVVISORIA

delle apparecchiature, dei registratori di cassa e dei terminali P.O.S. per il tempo della loro riparazione in conseguenza di un sinistro risarcibile ai sensi del presente Quadro di polizza.

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500 per periodo assicurativo, dedotto comunque il corrispettivo relativo ai primi tre giorni di sostituzione.

LE PENE PECUNIARIE

inflitte all'Assicurato in relazione all'uso di registratori di cassa, limitatamente a:

a) fatti imputabili a colpa lieve dell'Assicurato stesso, o a colpa lieve o grave dei suoi dipendenti, sia per quanto riguarda l'uso del registratore in senso stretto, sia per quanto riguar-

da l'adempimento degli altri oneri previsti dalla legge e dal regolamento di attuazione, nonché per carenze nella manutenzione dei registratori;

b) fatto doloso dei dipendenti in relazione all'uso del registratore ed all'adempimento degli altri oneri previsti dalla legge e dal regolamento di attuazione.

La garanzia è limitata ai soli utenti che utilizzino più di sei registratori.

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza delle somme assicurate, con il limite di € 20.000 per sinistro e periodo assicurativo per quanto previsto al punto a), e di € 10.000 per sinistro e periodo assicurativo per quanto previsto al punto b).

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- e) cagionati da variazioni di tensione nella rete di alimentazione in assenza di sistemi di protezione e stabilizzazione o qualora gli stessi, se presenti, non risultino danneggiati;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate, nonché i danni a qualsiasi causa dovuti la cui eliminazione sia prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica;
- g) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- h) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la FONDIARIA - SAI ne fosse a conoscenza;
- i) a lampade e ad altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate, ai dati su memorie centrali nonché a qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato;
- l) causati da smarrimenti, ammanchi, sanzioni di carattere penale o dovuti ad eventi assicurabili ai Quadri di garanzia I - II e III della Sezione I della presente polizza;
- m) causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare, da invasione;
- n) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- o) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- p) subiti da cose detenute in forza di contratto di leasing.

Condizioni particolari

COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI: TITOLARITÀ DEI DIRITTI

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla FONDIARIA - SAI. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

TUBI SPECIALI E VALVOLE ELETTRONICHE

In caso di sinistro, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

L'indennizzo per ciascun sinistro verrà corrisposto fino alla concorrenza del 10% del valore della singola macchina danneggiata, con il massimo di € 3.000.

CONDUTTORI ESTERNI

Sono compresi in garanzia i conduttori esterni collegati alle **apparecchiature**, ai **registratori di cassa** e ai **terminali P.O.S.** assicurati e di esclusiva pertinenza degli stessi, ad eccezione delle parti accessorie non attraversate da correnti dei conduttori assicurati.

L'indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite di € 3.000 per ciascun sinistro.

COSTI DI SCAVO

Sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili sostenute in caso di danno indennizzabile ai **conduttori esterni**.

L'indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza di € 600 per ciascun sinistro.

VARIAZIONI DI TENSIONE NELLA RETE DI ALIMENTAZIONE

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) delle "Esclusioni", le garanzie comprendono i danni subiti dagli enti assicurati a seguito di variazioni di tensione nella rete a monte degli stessi, qualora non esistano sistemi di protezione e stabilizzazione o il danno non sia conseguente al danneggiamento degli stessi.

La liquidazione verrà effettuata previa detrazione di una franchigia di € 150 per ciascun sinistro.

BENI IN LEASING

Qualora in scheda copertura sia barrata la relativa casella, l'assicurazione comprende, a deroga del comma p) delle **esclusioni**, le cose detenute in forza di contratto di leasing. In tal caso si applicheranno le disposizioni della condizione particolare **cose di proprietà di terzi**.

ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se esistono altre polizze a copertura del medesimo rischio, la FONDIARIA - SAI risponde solo per la parte di danno eccedente tali contratti.

Liquidazione dei danni

VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita di polizza, secondo i seguenti criteri:

Apparecchiature, registratori di cassa, terminali P.O.S.

Sono indennizzate:

- in caso di danno suscettibile di riparazione, il costo per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro;
- in caso di danno non suscettibile di riparazione, il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico.

Queste modalità di liquidazione riguardano solo enti in stato di attività e sono valide a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello di costruzione;
- b) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione degli enti danneggiati o distrutti oppure questi siano ancora disponibili o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Se gli enti non sono in stato di attività, o non sono soddisfatte le condizioni dei punti a) e b), il risarcimento verrà effettuato al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.

Supporti e dati

La FONDIARIA - SAI indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti o danneggiati e per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi danneggiati.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei **supporti privi di informazione**.

La liquidazione verrà effettuata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata previa detrazione di € 100 per ciascun sinistro.

La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui. L'indennizzo non potrà essere superiore al doppio del valore degli enti assicurati al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.

RINUNCIA ALLA RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento verrà corrisposto senza tener conto della riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Resta inteso però che tale importo, a richiesta del Contraente e con il consenso della FONDIARIA - SAI, può essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente rateo di premio.



SEZIONE II



QUADRO VIII

*La responsabilità civile
da prodotto difettoso*



Garanzie prestate

La FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a Terzi, da difetto dei prodotti descritti in scheda copertura e nell'allegato questionario – per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Operatività delle garanzie

AMBITO TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore, consegnati nell'ambito di qualsiasi paese Europeo, per i danni verificatisi negli stessi.

INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente garanzia. In caso di **sinistro in serie**, la data della prima richiesta sarà considerata come data anche per quelle presentate successivamente alla cessazione della garanzia.

Gestione delle vertenze – Spese legali e peritali

La FONDIARIA - SAI assume, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della FONDIARIA - SAI le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per

il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la FONDIARIA - SAI e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La FONDIARIA - SAI non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Limiti di risarcimento

Il massimale prescelto rappresenta il massimo esborso della FONDIARIA - SAI:

- per sinistro;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo assicurativo;
- per **sinistri in serie**, intendendosi per tali

una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatisi in più prodotti ed in più anni.

A carico dell'Assicurato rimarrà il 10% dell'importo liquidato a termini di polizza, con il minimo di € 250 per ciascun sinistro.

Non è considerato terzo:

- 1) il coniuge, genitore o figlio dell'Assicurato e/o del coniuge nonché qualsiasi altra persona stabilmente convivente con l'Assicurato;
- 2) la persona in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, che subisca il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- 3) la persona che qualunque sia il suo rapporto con l'Assicurato subisca danni partecipando all'attività esercitata e dichiarata in scheda copertura;
- 4) l'Amministratore o socio a responsabilità illimitata e loro parenti o familiari (qualora l'Assicurato non sia una persona fisica).

Esclusioni

Sono escluse dalla garanzia:

- a) le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti difettosi o presunti tali;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla FONDIARIA - SAI;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- e) i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages);
- f) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- g) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- i) i danni attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.

Nuove disposizioni legislative sulla responsabilità del produttore

Qualora entrassero in vigore nuove disposizioni legislative sulla responsabilità del produttore per i danni cagionati a terzi dai prodotti oggetto della presente polizza, la FONDIARIA - SAI

e l'Assicurato, entro un anno dall'entrata in vigore delle predette disposizioni, hanno la facoltà di recedere dalle garanzie con preavviso di 90 giorni.

Regolazione del premio

Il premio convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in scheda copertura ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o di minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in scheda copertura.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla FONDIARIA - SAI i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- del fatturato, esclusa l'IVA;
- degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della FONDIARIA - SAI.

Se l'Assicurato non effettua, nei termini prescritti, la comunicazione dei dati anzidetti, od il pa-

gamento della differenza attiva dovuta, la FONDIARIA - SAI può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la FONDIARIA - SAI di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione della garanzia in oggetto. Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la FONDIARIA - SAI, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La FONDIARIA - SAI ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche, controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria, quale il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.



Garanzie aggiuntive

Se in scheda copertura sono barrate le relative caselle le garanzie si estendono alla responsabilità civile dell'Assicurato per:

DANNI DA INSTALLAZIONE

a lui imputabili nella sua qualità di installatore presso terzi dei prodotti assicurati purché gli stessi si siano verificati non oltre 2 anni dalla data di installazione dei prodotti medesimi.

DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ


o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi, fino alla concorrenza di € 30.000 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso periodo assicurativo e per **sinistri in serie**.

Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma f) delle "Esclusioni".

DANNI A TERZI OVUNQUE VERIFICATISI

cagionati da prodotti consegnati in qualsiasi paese, esclusi USA e Canada.

Per i danni avvenuti in USA e Canada a carico dell'Assicurato rimarrà il 10% dell'importo liquidato a termini di polizza con il minimo di € 500 per ciascun sinistro.





SEZIONE II



QUADRO IX

I danni indiretti





Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ:

è la sospensione dell'attività assicurata non inferiore a tre giorni consecutivi, causata da sinistro indennizzabile in base alle garanzie prestate ai Quadri I – II della Sezione I della presente polizza, che abbia comportato una effettiva riduzione o perdita del fatturato.

SPESE SUPPLEMENTARI:

sono le spese e gli oneri sostenuti dall'Assicurato al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del fatturato e di accelerare la ripresa dell'attività, purché debitamente documentate, con il massimo della somma scelta in scheda copertura.

INDENNITÀ AGGIUNTIVA:

è l'importo spettante all'Assicurato, conteggiato come segue:

- 100% della somma assicurata indicata in scheda copertura per ogni giorno di interruzione totale dell'attività;
- 50% della somma assicurata indicata in scheda copertura per ogni giorno di interruzione parziale dell'attività.

PERIODO DI INDENNIZZO:

è il tempo strettamente necessario per la piena ripresa dell'attività, fino ad un massimo di 75 giorni consecutivi dalla data del sinistro.

Garanzie prestate

In caso di interruzione dell'attività la FONDIARIA - SAI rimborsa:

L'INDENNITÀ AGGIUNTIVA

calcolata fino al giorno della ripresa dell'attività, nell'ambito del **periodo di indennizzo** e con il limite della somma assicurata.

LE SPESE SUPPLEMENTARI

necessariamente e ragionevolmente sostenute durante il **periodo di indennizzo**.



Esclusioni

La FONDIARIA - SAI non risponde delle perdite e delle spese:

- a) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
- dolo o colpa grave dell'Assicurato;
 - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate

- imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- b) conseguenti a distruzione, danneggiamento o scomparsa di denaro, valori, titoli, documenti e registri.


Condizioni particolari

CESSAZIONE DI ATTIVITÀ DOPO IL SINISTRO

La FONDIARIA - SAI non è tenuta a corrispondere alcuna somma, in dipendenza della presente garanzia, se l'attività assicurata cessa definitivamente dopo il sinistro. Non è considerata cessazione la riattivazione mediante procedimenti od impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del sinistro, purché di equivalente o maggiore portata economica.

DEROGA A DANNI IN FRANCHIGIA

Se l'assicurazione prestata ai Quadri I - II della Sezione I prevede la non indennizzabilità per danni di importo inferiore ad un determinato ammontare e solo per questo motivo il sinistro risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità dei danni risarcibili in base ai Quadri suddetti.






SEZIONE II



QUADRO X

La tutela giudiziaria





Garanzie

La FONDIARIA - SAI assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale scelto in scheda copertura, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute dall'Assicurato/Contraente:

PER L'INTERVENTO DI UN LEGALE

PER L'INTERVENTO DI UN PERITO

NEL CORSO DI UN PROCESSO PENALE

relativamente alle sole spese giudiziali.

PER L'INTERVENTO DEL LEGALE DI CONTROPARTE

in caso di transazione autorizzata dalla FONDIARIA - SAI, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

in conseguenza di:

CONTROVERSIE RELATIVE A DANNI SUBITI DALL'ASSICURATO, DAI SUOI FAMILIARI E DAI SUOI DIPENDENTI

in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti.

CONTROVERSIE PER DANNI CAGIONATI AD ALTRI SOGGETTI

in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

relative ai dipendenti dell'Assicurato.

CONTROVERSIE RELATIVE ALLA LOCAZIONE E/O PROPRIETA' DEI LOCALI

ove l'Assicurato esercita la propria attività.

nonché per la:

DIFESA PENALE

dell'Assicurato, dei suoi familiari che prestano la loro collaborazione nello svolgimento dell'attività e dei suoi dipendenti per reato colposo o contravvenzione.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

Inizio e termine della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
 - b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi;
- e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione della garanzia.

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono

avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'autorità giudiziaria degli stessi paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei paesi della Comunità Europea e in Svizzera.

Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimen-

to di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.

Esclusioni

L'assicurazione non vale per:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere);
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.

L'assicurazione non è inoltre operante per le controversie:

- e) relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate o da effettuarsi dall'Assicurato;
- f) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dalle persone assicurate;
- g) relativi a marchi, brevetti, diritti d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
- h) relative ai rapporti tra i soci e/o gli ammini-

stratori e l'Azienda, nonché a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie;

- i) nascenti da pretese inadempimenti contrattuali, proprie o di controparte;
- l) di natura contrattuale nei confronti della FONDIARIA - SAI;
- m) nei confronti di enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
- n) relative a sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che essi siano determinati da fatto accidentale;
- o) relative a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi.



Gestione del sinistro

L'Assicurato dopo aver fatto alla FONDIARIA - SAI la denuncia del sinistro ha diritto di nominare per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla FONDIARIA - SAI. Per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei suoi interessi in un procedimento giudiziario od amministrativo che richieda il ricorso ad un procuratore legale o ad un altro professionista abilitato a norma della vigente legislazione, l'Assicurato sarà in ogni caso tutelato da professionista da esso stesso scelto.

La FONDIARIA - SAI, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della FONDIARIA - SAI, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'Assicurato deve trasmettere con la massima urgenza al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi

al sinistro – regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla FONDIARIA - SAI.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la FONDIARIA - SAI tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. L'Assicurato ha diritto, nel caso si venga a trovare in situazione di conflitto di interesse con la FONDIARIA - SAI, di scegliere un procuratore legale od altro professionista abilitato a norma della legislazione vigente al quale affidare la tutela dei suoi interessi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la FONDIARIA - SAI in merito alla gestione dei sinistri la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La FONDIARIA - SAI avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Se il Contraente non paga i premi o la rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della FONDIARIA - SAI al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla FONDIARIA - SAI di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla FONDIARIA - SAI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 5 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la FONDIARIA - SAI è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la FONDIARIA - SAI e il Contraente possono recedere dal contratto o dai singoli Quadri di Garanzia interessati dal sinistro, a condizione che sia già stato indennizzato o rifiutato un altro precedente sinistro.

Se il recesso viene esercitato dalla FONDIARIA - SAI questo ha effetto dopo 30 giorni, ed entro quindici giorni dalla data di efficacia dello stesso, la FONDIARIA - SAI rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 – Proroga dell'assicurazione e periodo assicurativo

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo assicurativo, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 – Denuncia ed obblighi in caso di sinistro

Relativamente a tutte le garanzie il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla FONDIARIA - SAI entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

Relativamente ai Quadri I, II, III, V, VI, VII, IX deve inoltre:

- a) specificare le circostanze dell'evento, la causa presunta e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società assicuratrice, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla FONDIARIA - SAI nei cinque giorni successivi copia della denuncia fatta all'Autorità contenente una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate o danneggiate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della FONDIARIA - SAI in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la FONDIARIA - SAI provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose rimaste danneggiate o meno, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;

- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della FONDIARIA - SAI e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la FONDIARIA - SAI ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia o di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Se l'evento riguarda le garanzie di cui ai Quadri IV, VIII e X la denuncia, preceduta da telegramma per i sinistri mortali o di notevole gravità, deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la FONDIARIA - SAI lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

Se il sinistro riguarda la garanzia **pene pecuniarie** del Quadro VII, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel 1° e nel 2° comma dell'art. 2 della legge 26.1.83 n. 18, l'Assicurato sarà tenuto ad effettuare il pagamento all'ufficio dell'Imposta sul Valore Aggiunto competente di una somma pari ad un sesto del massimo previsto come pena pecuniaria entro i 15 giorni successivi alla data di notifica del relativo verbale di constatazione. Il non rispetto di tale termine di 15 giorni farà decadere l'Assicurato dal diritto al rimborso.

Se il sinistro riguarda la garanzia **urto** del Quadro VI, l'Assicurato deve compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile.

Art. 12 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzognieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui dei sinistri o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 13 – Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la FONDIARIA - SAI, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla FONDIARIA - SAI l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 14 – Procedura per la valutazione del danno

Se l'evento riguarda le garanzie di cui ai Quadri I – II – III – V – VI – VII – IX l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla FONDIARIA - SAI, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla FONDIARIA - SAI ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 15 – Mandato dei Periti (Quadri I-II-III-V-VI-VII-IX)

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 11;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di **Liquidazione dei danni** previsti ai singoli Quadri di Garanzia;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 14 – lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegata le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 16 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Se la copertura riguarda i rischi dei Quadri I, II, III, V, VI, VII e IX qualora la somma degli indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la FONDIARIA - SAI è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 17 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo quanto espressamente previsto ai singoli Quadri di garanzia, nonché dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la FONDIARIA - SAI potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 18 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la FONDIARIA - SAI provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalle **Esclusioni**.

Art. 19 – Indicizzazione (adeguamento dei premi e delle somme assicurate)

I premi, le somme assicurate ed i limiti di risarcimento, vengono adeguati in relazione alle variazioni del numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già "costo della vita") pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica (base 1992 = 100).

Nel corso di ogni anno solare viene adottato, sia come base per il riferimento iniziale (indice adottato in contratto) che per i successivi aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente.

Alla scadenza di ogni rata annua, qualora si verifichi una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale o a quello relativo all'ultimo adeguamento, i premi, le somme assicurate ed i limiti di risarcimento, vengono aumentati o diminuiti in misura proporzionale alle variazioni dell'indice.

L'aumento o la diminuzione decorrono dalla scadenza della rata annua e al Contraente viene rilasciata apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Qualora, a seguito della variazione del numero indice, i premi, le somme assicurate ed i limiti di risarcimento, subiscano un aumento superiore al 50% rispetto a quelli previsti al momento della stipulazione del contratto, è in facoltà del Contraente e della FONDIARIA - SAI rinunciare a ulteriori adeguamenti; i premi, le somme assicurate ed i limiti di risarcimento, rimangono comunque quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Il Contraente e la FONDIARIA - SAI per potersi avvalere di tale facoltà, devono darne comunicazione scritta entro il termine di 180 giorni dalla data di scadenza della rata che ha comportato l'ultimo adeguamento.

In caso di eventuale ritardo o di interruzione della pubblicazione degli indici, la FONDIARIA - SAI propone l'adeguamento, tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

Mancando l'accordo si procede come per il caso previsto al capoverso precedente.

Il testo delle condizioni di assicurazione, nel seguito
riportato, è conforme a quello contenuto nell'originale
depositato presso il Notaio Francesco Pene Vidari di Torino
con atto del 27/09/2001 repertorio n. 5128/164



GRUPPO
SAI
FONDIARIA
divisione
SAI